



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR
Servizio Rischio sismico, geologico, dissesti e attività estrattive

Comuni Umbri - Provincia di Perugia

Comuni Umbri - Provincia di Terni

Anci Umbria

anciumbria@postacert.umbria.it

RPTU Rete Professioni Tecniche Umbria

info@pec.rptumbria.it

Provincia di Perugia

provincia.perugia@postacert.umbria.it

Provincia di Terni

provincia.terni@postacert.umbria.it

Oggetto: Chiarimenti interpretativi sull'applicazione del regime sismico (DGR 596/20) per i terreni o campi fotovoltaici recintati (punto B.9, Allegato 1 della DGR 596/20).

A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute da professionisti e imprese del settore, la Regione intende fornire un'interpretazione univoca per l'applicazione delle Linee di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 596/2020¹ per la realizzazione di pannelli fotovoltaici (a terra) posizionati su terreni o campi fotovoltaici recintati.

L'Allegato 1 della D.G.R. 596/20, che recepisce l'art. 94bis del D.P.R. 380/01 e le Linee Guida Nazionali (Decreto MIT 30/04/2020), nel definire gli "Interventi Privi di Rilevanza", elenca al punto B.9 la seguente tipologia di opere:

- **B.9) pannelli fotovoltaici su strutture (quali pali, portali, etc...) di qualsiasi altezza, posizionati in terreni o campi fotovoltaici recintati.**

Va rilevato, per chiarezza, che la macro-categoria B) in cui è inserito il punto B.9 è dedicata a opere

¹ D.G.R. n. 596 del 16/07/2020 "Linee di indirizzo e procedure sulle funzioni in materia sismica (autorizzazione sismica, vigilanza e controllo di opere e costruzioni in zone sismiche) a seguito dell'introduzione dell'art. 94-bis del D.P.R. 380/01 e delle relative Linee Guida Nazionali (decreto MIT del 30/04/2020)".

non accessibili (o accessibili solo per manutenzione) di dimensioni limitate che non interagiscono con altre strutture.

Inoltre, se interpretato letteralmente e isolatamente, il punto B.9 sembrerebbe includere tutti i campi fotovoltaici a terra (recintati), indipendentemente dalle loro dimensioni, nel regime di intervento "Privo di Rilevanza" che individua gli interventi esenti dall'Autorizzazione sismica preventiva o dal Preavviso di deposito al Genio civile regionale.

Tuttavia, l'interpretazione del punto B.9 deve essere armonizzata con altre disposizioni regionali, in particolare con l'Allegato 2 della D.G.R. n. 596/20 (che definisce gli interventi "Rilevanti" per la pubblica incolumità) e, soprattutto, con la D.G.R. n. 1700/2003², recante gli elenchi delle opere e delle strutture strategiche e di rilevanza regionale.

Mentre l'Allegato 2 della DGR 596/20 richiama il concetto di opere strategiche per la protezione civile, la DGR 1700/03 specifica chiaramente che le strutture connesse alla produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica rientrano tra le opere infrastrutturali di interesse strategico regionale.

Pertanto, al fine di garantire la pubblica incolumità in zona sismica e nel contempo garantire una reale accelerazione e semplificazione amministrativa-procedurale degli interventi strutturali, è opportuno chiarire in quali circostanze i campi fotovoltaici possono essere considerati "privi di rilevanza", di "minore rilevanza" ovvero "rilevanti" riguardo alla pubblica incolumità.

In linea con il principio di precauzione e con l'importanza strategica della produzione energetica, gli interventi saranno inquadrati come segue:

A. Intervento Rilevante (sottoposto ad Autorizzazione Sismica Preventiva della Regione)

- Nelle Zone sismiche 1 e 2 e nelle aree perimetrate ex Art. 61 (abitati da consolidare), gli interventi di realizzazione di campi fotovoltaici recintati per una potenza impegnata superiore a 500 kW o per un'estensione planimetrica superiore a 5.000 mq (non cumulabili nella stessa area), data la loro valenza strategica, si intendono rilevanti riguardo alla pubblica incolumità e sono sottoposti al regime di Autorizzazione Sismica Preventiva del Genio civile regionale.

Per questi impianti di grandi dimensioni, l'allegato 1 della DGR 596/20 non si applica, prevalendo la classificazione di "opera strategica" ai sensi dell'Allegato 2 della medesima D.G.R. 596/20 e della D.G.R. 1700/2003.

B. Intervento di Minore Rilevanza (sottoposto al regime di Preavviso Scritto alla Regione)

Nelle Zone Sismiche 3, i medesimi interventi (campi fotovoltaici recintati di potenza superiore ai 500 kW o superficie maggiore di 5.000 mq non cumulabili sulla stessa area) pur mantenendo la qualifica di intervento strategico ai sensi della D.G.R. 1700/03, rientrano tra gli Interventi di Minore Rilevanza della DGR 596/20 (Allegato 3).

Per questi impianti di grandi dimensioni, l'allegato 1 della DGR 596/20 non si applica e gli interventi sono assoggettati al regime di Preavviso Scritto (deposito preventivo) e alle procedure di controllo a campione del Genio civile regionale.

C. Intervento Privo di Rilevanza (sottoposto al Preavviso Scritto al SUAPE)

Il punto B.9 dell'Allegato 1 definisce pertanto l'intervento come "Privo di Rilevanza" in modo residuale. Tale categoria si applica esclusivamente agli impianti fotovoltaici a terra (terreni o campi fotovoltaici recintati) che, in tutte le zone sismiche, non raggiungendo le soglie di potenza o superficie sopra

² D.G.R. n. 1700 del 19/11/2003 "Specificazioni alla Delib. G.R. 852 del 18.6.2003 di classificazione sismica del territorio regionale dell'Umbria e attuazione dell'Ord. P.C.M. n. 3274 del 20.3.2003, art. 2, commi 3, 4 e 5."



Regione Umbria

Giunta Regionale

indicate, non possono essere considerati strategici né rilevanti per la pubblica incolumità.

Per questi impianti, il punto B.9 dell'allegato 1 alla DGR 596/20 si applica e l'intervento è sottoposto al regime di preavviso scritto e deposito presso il SUAPE (Comune) territorialmente competente, ai sensi del § 1 dell'allegato 1 alla suddetta deliberazione.

In conclusione, vale la pena ricordare che tutti gli impianti fotovoltaici a terra posizionati in terreni o campi fotovoltaici NON recintati (indipendentemente dalla potenza installata e dalla superficie interessata) ricadono nella fattispecie di interventi rilevanti e strategici e sono sottoposti ad autorizzazione sismica preventiva nelle Zone sismiche 1, 2 ed aree perimetrate ex art. 61 o a Preavviso scritto in Zona sismica 3, ai sensi dell'art. 94bis del DPR 380/01 e della DGR 596/2020.

FIRMATO DIGITALMENTE

Andrea Monsignori

RP/MB